

CIPURMEDICINA E RIFORMA MORATTI

PIU' LUCI CHE OMBRE SUL MAXIEMENDAMENTO PER I DOCENTI DI AREA CLINICA

Clemente Crisci

[Firenze 9 ottobre 2005]

Il 28 settembre 2005, nell'aula del Senato, il Governo ha posto la fiducia, ottenendola, su di un maxiemendamento che in pratica rappresenta il nuovo nucleo portante della riforma dello stato giuridico dei professori universitari proposta dal Ministro Moratti. Esso dovrà andare alla Camera dei Deputati dove con ogni probabilità verrà blindato dalla richiesta della fiducia, divenendo così il testo definitivo del Disegno di Legge delega.

Si è indubbiamente trattato di un'azione di forza, pur sempre nell'alveo della democrazia parlamentare, quella di presentare in modo improvviso il maxiemendamento e di porvi la fiducia, annullando in pratica il lavoro di due anni di confronti e di proposte nell'ambito accademico, sindacale e parlamentare. A parziale giustificazione si può rilevare che alcuni punti del testo che era passato in VII Commissione del Senato sono riportati nell'emendamento e che a questo meccanismo, sotto certi aspetti autocratico, utilizzato anche da altri Governi e Ministri (Berlinguer docet), si è ricorsi in presenza di un'azione politico-parlamentare di ostruzionismo, con la presentazione di un numero cospicuo di emendamenti. L'alternativa era quella di non approvare alcunché e di mantenere la situazione accademica attuale ampiamente insoddisfacente e criticata dalla maggior parte dei Docenti. Avremmo quindi assistito ad un altro tentativo abortito di riforma dello stato giuridico come quelli fatti da tutti i Ministri dei vari Governi succedutisi dal 1980 ad oggi. Ciò non può evitare le giuste critiche e contrapposizioni che sono state apportate e che sono tuttora ampiamente manifestate. Critiche che riguardano anche il contenuto del testo presentato, soprattutto per quanto recitato dall'articolo 25 "Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Riforme a coste zero sono pericolanti, anche se la proposta legislativa riguarda principalmente il reclutamento, dove gli oneri sono limitati.

Accanto a queste ombre ci sembra doveroso e giusto rilevare alcune luci che riguardano in modo particolare il nostro settore. Nell'ambito della docenza dell'area clinico-sanitaria il maxiemendamento ha recepito alcune delle nostre richieste, oggetto della piattaforma programmatica del Cipurmedicina. possiamo dire da sempre, come:

A) VIENE DEFINITIVAMENTE E LEGISLATIVAMENTE STABILITO CHE LE FUNZIONI ASSISTENZIALI SONO INSCINDIBILI DA QUELLE DELL'INSEGNAMENTO E DELLA RICERCA [ART.2];

B) PROFESSORI DI MATERIE CLINICHE IN SERVIZIO (prima di questa legge) MANTENGONO LE PROPRIE FUNZIONI ASSISTENZIALI E PRIMARIALI FINO AL TERMINE DELL'ANNO ACCADEMICO NEL QUALE HANNO COMPIUTO 70 ANNI, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.16 DEL D.L.503/92, CHE TRATTA DELLA POSSIBILITA' DI RIMANERE FINO A 72 [ART.18]

questo e' l'articolo del D.L. 503/92

[Art. 16. Prosecuzione del rapporto di lavoro 1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti.]

C) PROFESSORI (compresi quelli di materie cliniche) NOMINATI SECONDO LA PRESENTE LEGGE SONO COLLOCATI A RIPOSO AL TERMINE DELL'ANNO ACCADEMICO NEL QUALI HANNO COMPIUTO 70 ANNI, SENZA POSSIBILITA' DI ARRIVARE A 72 [ART.17]

D) IL DIPLOMA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ARIA SANITARIA E' EQUIPOLLENTE AL DOTTORATO DI RICERCA COME TITOLO PREFERENZIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO, DI DURATA TRIENNALE, RINNOVABILI UNA SOLA VOLTA E RETRIBUITI COME GLI ATTUALI RICERCATORI CONFERMATI [ART.14]

E) PER IL PERSONALE MEDICO UNIVERSITARIO CHE SVOLGA ATTIVITA' ASSISTENZIALE, PERMANE LO SPECIALE TRATTAMENTO AGGIUNTIVO [ART.16].

Tutti noi conosciamo la grande confusione, l'incertezza e le disparita' che caratterizzano l'eta' pensionabile dei docenti universitari ed in modo particolare di quelli di medicina, che a 67-68 anni si vedono mutilati della componente assistenziale pur rimanendo attivi ed integri per la didattica e la ricerca. Oggi questo aspetto e' ampiamente risolto e quello che piu' conta e' oggetto di precise norme legislative. Non di minore importanza e' l'aver ottenuto che una Legge dello Stato Italiano dichiari l'inscindibilita' dell'assistenza dalla didattica e dalla ricerca. Questo e' il principio sul quale si basa il nostro lavoro e quindi la nostra vita. Cosi' pure e' da apprezzare l'aver ottenuto l'equipollenza del diploma di scuola di specializzazione con quello di dottorato di ricerca per l'assegnazione dei contratti di diritto privato e l'articolo che sancisce per il personale medico universitario che svolga attivita' assistenziale, permane lo speciale trattamento aggiuntivo [art.16].

Per i Colleghi che non hanno tempo di leggersi il testo del maxiemendamento, ne riportiamo di seguito in sintesi estrema i punti piu' rilevanti:

- E' prevista la procedura di IDONEITA' SCIENTIFICA NAZIONALE [ART.5] che non comporta il diritto automatico all'accesso alla docenza, ma rappresenta un requisito indispensabile per la chiamata delle Universita' interessate; il numero massimo dei soggetti che la possono conseguire per ciascuna fascia e per settori disciplinari e' quello indicato dalle universita' incrementato di una quota non superiore al 40% (*questo dato a nostro avviso puo' essere ambiguo*). Inoltre per la fascia degli ordinari viene riservata una quota aggiuntiva pari al 25% per i professori associati con anzianita' di servizio non inferiore a 15 anni e solo per le prime due tornate l'incremento del numero dei soggetti che possono conseguire l'idoneita' e' pari al 100% del fabbisogno. Inoltre nelle prime 4 tornate dei giudizi di idoneita' per gli associati e' riservata una quota aggiuntiva del 15% per i prof. incaricati stabilizzati, per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, per i ricercatori confermati che abbiano svolto tre anni d'insegnamento in corsi universitari e sempre per le prime 4 tornate l'incremento del numero dei soggetti che possono conseguire l'idoneita' e' pari al 100% del fabbisogno. L'IDONEITA' SCIENTIFICA ha la durata di 4 anni; gli idonei che non siano chiamati possono partecipare a concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica essendo l'idoneita' titolo legittimante [ART.15].

- Le COMMISSIONI GIUDICATRICI sono cosi' realizzate: tutti i settori, ogni due anni, eleggono una lista di commissari nazionali, dai quali ne vengono sorteggiati 5 che saranno i componenti delle commissioni[ART.5 comma a) punti 2 e 3].

- Fino al 2013 possono essere bandite procedure per posti di ricercatore (a tempo indeterminato) [ART.7]
- Sono previste modalita' per chiamate dirette di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero con una percentuale del 10% dei posti di professore ordinario od associato. E' prevista la possibilita' di chiamata diretta come ordinari di studiosi di chiara fama [ART.9]
- Il titolo di PROFESSORE AGGREGATO viene assegnato ai ricercatori, ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti ed ai tecnici laureati che hanno svolto tre anni d'insegnamento, ai quali siano affidati corsi o moduli d'insegnamento [il titolo puo' essere utilizzato solo per il periodo di durata del corso o del modulo] [ART.11]
- Posti di professore straordinario per la durata massima di sei anni possono essere istituiti con l'onere finanziario a carico di imprese o fondazioni o enti pubblici e privati sulla base di convenzioni con tali soggetti e per specifici programmi [ART.12]
- E' prevista la possibilita' di mantenere l'attuale (pre-legge) regime di stato giuridico e di trattamento economico.